



Circolare Studio Prot. N° 10/25 del 08/04/2025

Monza, 08/04/2025

**A Tutti i Clienti
Loro Sedi**

**Oggetto: Posta Elettronica Certificata per gli Amministratori di società
Prime indicazioni interpretative e operative dal MIMIT
Scadenza per la maggior parte delle imprese 30 giugno 2025**

Riferimenti normativi e circolari:

- Art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207)
- MIMIT nota 12 marzo 2025, n. 43836

Con la nota 12 marzo 2025, n. 43836, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha dato le “prime indicazioni interpretative e operative” dell’estensione dell’obbligo, **dal 1° gennaio 2025, di iscrivere nel Registro delle Imprese anche il “domicilio digitale” degli «amministratori di imprese costituite in forma societaria»**. La nota era molto attesa, dato che la previsione era stata introdotta nel testo della legge di Bilancio 2025, senza preavviso e in modo, per certi versi, inaspettato. Il MIMIT ha deciso di chiarire il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento ai soggetti destinatari, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle sanzioni da applicare per l’eventuale inadempimento.

Vediamo, dunque, quali sono i chiarimenti forniti dal Ministero, evidenziandone i punti chiave.

Da quando decorre l’obbligo?

- 1) **Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025** (nonché per le imprese che - pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente - presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025), l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese.
- 2) **Per le imprese già costituite e iscritte nel Registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025**, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

Soggetti obbligati: le imprese

L’obbligo si applica a tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale.



Sono ricomprese, a determinate condizioni, le Reti di imprese.

Soggetti esclusi

Il MIMIT esclude dall'obbligo le forme societarie alle quali non è consentito intraprendere attività commerciali, come:

- le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola);
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.

Restano in ogni caso esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Soggetti obbligati: gli amministratori ed i liquidatori

Sono obbligati a comunicare la propria PEC personale tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori con poteri di gestione, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

N.B. = Da una interpretazione estensiva della nota del MIMIT ed in considerazione della ratio della norma, pare che l'obbligo sia esteso anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione senza poteri specifici. Ciò in quanto partecipanti sempre alle decisioni collegiali riguardanti la gestione aziendale. Si attendono all'uopo chiarimenti.

Applicazione dell'obbligo anche ai liquidatori

L'obbligo si applica anche ai liquidatori. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che, proprio nella delicata fase di liquidazione della società, possano considerarsi venute meno quelle superiori esigenze di interesse pubblico che hanno determinato l'obbligo di esposizione nel Registro delle imprese di un diretto domicilio digitale dei soggetti cui è affidata l'amministrazione della società, sia pure nella limitata prospettiva della sua liquidazione (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

No allo stesso indirizzo PEC della società

Gli amministratori e/o i liquidatori della società non possono utilizzare il medesimo indirizzo PEC della società, poiché la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, prescrive che l'indirizzo PEC dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere "nella titolarità esclusiva della medesima", dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà:

- indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero, a propria scelta
- dotarsi di più indirizzi PEC differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Esenzione dei Diritti di segreteria ed imposta di Bollo

Il MIMIT chiarisce che l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.



La comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore, presentate in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al Registro delle Imprese, resterebbero, invece, soggette all'ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

Mancato adempimento e sanzioni

Il MIMIT avverte che «L'omissione della sua indicazione, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa».

Sanzioni per mancato adempimento

Secondo il MIMIT, in caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori a fronte di una domanda di iscrizione (oppure di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore), da parte di un'impresa soggetta all'obbligo, la Camera di Commercio ricevente l'istanza dovrà disporre:

la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI STUDIO

In relazione a quanto esposto invitiamo la clientela a voler predisporre le opportune azioni per ottenere entro il **15 maggio 2025** i riferimenti delle PEC personali dei propri legali rappresentanti e degli amministratori con poteri di gestione al fine di adempiere alle comunicazioni previste dalla normativa indicata in oggetto.

N.B. = Dopo l'attivazione delle PEC Personali degli amministratori, consigliamo i responsabili amministrativi delle società e gli stessi interessati a gestire e controllare periodicamente la propria Posta elettronica personale affinché non vengano trascurate comunicazioni importanti anche da possibili altri Enti e/o Amministrazioni (es. notifiche di multe e sanzioni etc.)

Lo studio si attiverà di conseguenza ad effettuare tali comunicazioni presso il Registro delle Imprese competente nel rispetto dei termini di legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati